



FEBBRAIO 2021

Sig.ra Biancheri Maria, Sig.ra Pezzini Luisa,
Sig.ra Pezzini Paola, Sig. Pezzini Pietro, Sig.ra
Pezzini Rita, Sig. Pezzini Silvio

Via Villatico - Località Colico Piano
COMUNE DI COLICO (LC)

Variante al Piano di Governo del Territorio
comunale

Piano Integrato di Intervento

Verifica di Assoggettabilità alla VAS

ELABORATO 01


Rapporto preliminare

Coordinamento

Elena Comi (Ord. Naz. Biologi A 060746)

Codice elaborato

2809_4534_R01_rev1_Rapporto Preliminare.docx



Elena Comi

Memorandum delle revisioni

Cod. Documento	Data	Tipo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
2809_4534_R01_rev1_Rapporto Preliminare.docx	02/2021	Prima emissione	Elena Comi	Alessandra Carboni	Laura Conti



Gruppo di lavoro

Nome e cognome	Ruolo nel gruppo di lavoro	N° ordine
Elena Comi	Biologa - PM	Ord. Naz. Biologi A 060746
Francesca Jaspardo	Esperto Ambientale	

Montana S.p.A.

Via Angelo Carlo Fumagalli 6, 20143 Milano
C. F. e P. IVA 10414270156 - Cap. Soc. 600.000,00 €
Tel. +39 02 54 11 81 73 | Fax +39 02 54 12 98 90

www.montanambiente.com



INDICE

PREMESSA	4
1. ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI	5
1.1 NORME DI RIFERIMENTO GENERALI	5
1.2 LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SECONDO LA NORMATIVA NAZIONALE	5
1.3 LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS SECONDO LA NORMATIVA REGIONALE	6
1.4 IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS	7
1.4.1 Le fasi del procedimento	7
1.4.2 Avviso di avvio del procedimento	7
1.4.3 Elaborazione del rapporto preliminare	7
1.4.4 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica	8
1.4.5 Convocazione della conferenza di verifica	8
1.4.6 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa la decisione	8
1.5 SOGGETTI INTERESSATI	9
2. QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO	11
2.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE	11
2.1.1 Il Documento di Piano	11
2.1.2 Rete Ecologica Regionale	12
2.1.3 Il Piano Paesaggistico Regionale	15
2.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI LECCO	17
2.3 PIANIFICAZIONE COMUNALE	22
2.3.1 Piano di Governo del Territorio (PGT)	22
2.3.2 Studio Geologico	25
2.3.3 Piano di Classificazione Acustica	26
3. PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO P.I.I.	28
3.1 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE DEL COMUNE DI COLICO	28
3.2 PIANO ATTUATIVO PROPOSTO	29
3.2.1 Dati urbanistici	31
3.2.2 La scelta localizzativa	32
3.2.3 Possibili alternative localizzative	32
4. VERIFICA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE	33
5. CONCLUSIONI	37



PREMESSA

Il presente documento ha la finalità di definire il quadro di riferimento per la Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di un Piano Integrato di Intervento (P.I.I.) di iniziativa privata in variante al vigente Piano di Governo del Territorio del comune di Colico.

Il Piano Integrato di Intervento riguarda i terreni relativi all'ambito di trasformazione denominato ATE 3 – Via Villatico del vigente PGT. Le previsioni del suddetto ambito risultano scadute, per decorso dei 5 anni dalla data di approvazione e in virtù della sentenza del Consiglio di Stato del 08/07/2019, tutta l'area risulta pertanto inquadrata urbanisticamente quale "zona bianca".

Il (P.I.I.) viene proposto in variante al PGT vigente anche per la ridefinizione dei seguenti aspetti:

- a) rimodulazione del tracciato della prevista strada
- b) modifica della destinazione e della consistenza delle aree per servizi pubblici.

La VAS, introdotta dalla direttiva europea 2001/42/CE, si configura come un processo che segue l'intero ciclo di vita del Piano allo scopo di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi [...] che possono avere effetti significativi sull'ambiente". Risulta essere quindi lo strumento per assumere la sostenibilità ambientale come obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione (richiamando gli intenti della Convenzione Internazionale di Rio de Janeiro) e l'aggettivo "strategico" si riferisce alla complessità della valutazione e delle tematiche analizzate, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche contenute nei piani e programmi.

Gli scopi della valutazione vengono perseguiti attraverso un percorso integrato con la pianificazione che parte nella fase di Orientamento e non si conclude con l'approvazione del Piano, ma resta attivo anche nella fase di attuazione e gestione (prevedendo le fasi del monitoraggio degli effetti delle scelte operate). Altro elemento cardine del processo di VAS, in linea con la Convenzione di Aarhus del 1998, è la partecipazione di diversi soggetti al "tavolo dei lavori", al fine di rendere massima la condivisione delle scelte operate e ottenere il maggior numero di apporti qualificati. La valutazione, pur integrandosi lungo tutto il processo all'interno del Piano, mantiene una propria visibilità attraverso il Rapporto Ambientale.

In base al D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", trattandosi di una variante di Piano di governo del territorio che interessa esclusivamente una piccola area a livello locale la VAS è necessaria qualora l'autorità competente valuti che dalla variante si producano impatti significativi sull'ambiente.

Il Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 12/2005, definisce l'assetto dell'intero territorio comunale. Le varianti al piano dei servizi e al piano delle regole, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis della L.R. 12/2005, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti: a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/ CEE e successive modifiche b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori. Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS.

Il presente Rapporto Preliminare, redatto ai sensi della DGR n.9/761 del 10/11/2010, comprende la descrizione del Piano Integrato di Intervento e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente con riferimento ai criteri dell'allegato I del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il P.I.I. in variante al PGT del Comune di Colico non interessa siti Natura 2000.



1. ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI

1.1 NORME DI RIFERIMENTO GENERALI

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).
- Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);
- Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi - Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351, (di seguito Indirizzi generali); Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);
- Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 12 - Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette).
- Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)
- Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4 - Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia

1.2 LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SECONDO LA NORMATIVA NAZIONALE

Lo Stato Italiano con il D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" recepisce la Direttiva comunitaria 42/2001/CE. Al Titolo II "La Valutazione Ambientale Strategica" della Parte II sono specificate le modalità di svolgimento della verifica di assoggettabilità, i contenuti del rapporto preliminare, le modalità di svolgimento delle consultazioni, la procedura di valutazione del piano o del programma e del rapporto, le modalità di espressione del parere motivato, le modalità di informazione sulla decisione ed i contenuti del monitoraggio.

In linea con le previsioni della direttiva comunitaria, il Decreto prevede che "la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma e anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione" (art. 11).

Il decreto prevede che per i piani e i programmi per cui deve essere prevista una valutazione ambientale "che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente" (art.6), attraverso la procedura della Verifica di assoggettabilità.

Al fine di espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente un Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs. n.4/2008, sulla base del quale l'autorità competente, tenuto conto del parere dei soggetti competenti in materia ambientale e delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente e emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione (VAS) e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.



1.3 LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS SECONDO LA NORMATIVA REGIONALE

Regione Lombardia ha anticipato con L.R. 12/2005 il recepimento delle indicazioni della Direttiva sulla V.A.S, avvenuta poi anche a livello nazionale nel 2006.

La Legge Regionale urbanistica n. 12 del 11 marzo 2005 e ss. mm. e ii. "Legge per il governo del territorio" introduce, "al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, [...] la valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione di piani e programmi" (art.4). La Legge Regionale n. 4 del 2012 ha modificato tale articolo, introducendo il comma 2bis, il quale prevede che "le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)".

Successivamente, ripercorrendo in sostanza quanto previsto in materia di V.A.S. dalla Direttiva 42/2001/CE, il Consiglio Regionale ha meglio specificato i contenuti della V.A.S. attraverso la Deliberazione n.8/351 del 13/03/2007 "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi". Infine, in ottemperanza a quanto previsto dalla stessa DCR, la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n.8-6420/2007, successivamente modificata dalla stessa Giunta Regionale con la deliberazione n.8-10971/2009 e quindi con deliberazione n.9-761/2010, in cui è specificata ulteriormente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica per una serie di strumenti di pianificazione e chiarito il coordinamento con altre procedure (Valutazione di Impatto Ambientale – VIA, Valutazione di Incidenza – VIC e Autorizzazione Ambientale Integrata – IPPC), oltre ad essere fornite indicazioni sull'Autorità competente per la VAS e sui soggetti da coinvolgere nella Conferenza di Verifica.

La D.G.R. n.9/761 del 10 novembre 2010 si conforma inoltre alla terminologia utilizzata dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., introducendo anche nell'ordinamento regionale la Verifica di assoggettabilità a VAS (in luogo della Verifica di esclusione dalla VAS), per la quale deve essere redatto il Rapporto preliminare (in luogo del Documento di sintesi). Inoltre con Decreto n. 13071 del 14 dicembre 2010 è stata approvata la circolare regionale "Applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale".

La D.G.R. n.9/761 del 2010 è stata ulteriormente integrata dalla D.G.R. n. 3836 del 2012 che ha approvato il modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS delle varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole (Allegato 1u) del Piano di Governo del Territorio e la D.G.R. n. 6707 del 2017 che ha approvato i modelli metodologici procedurali e organizzativi della VAS dei Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di livello interregionale (Allegati 1pA, 1pB, 1pC).

Al fine della verifica di assoggettabilità a VAS, avviato il procedimento e individuati i soggetti interessati, l'autorità procedente predispose un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, nel quale è inoltre necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC, ZPS e ZPS). Ai fini dell'espressione del parere, tale documento viene messo a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati. Valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, l'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, si pronuncia –con atto formale reso pubblico- circa la necessità di sottoporre o meno la variante al procedimento di VAS. In caso di non assoggettamento a VAS, l'autorità procedente terrà conto delle eventuali indicazioni contenute nel provvedimento di verifica, il quale diventa parte integrante della variante.

1.4 IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

1.4.1 *Le fasi del procedimento*

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e in consonanza con le indicazioni fornite dalle Autorità Competenti. Nello specifico le fasi del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS sono le seguenti:

- avviso di avvio del procedimento, individuazione dei soggetti interessati, definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
- elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma;
- messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
- conferenza di verifica;
- decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa la decisione.

1.4.2 *Avviso di avvio del procedimento*

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione della variante di Piano. Tale avviso è reso pubblico a opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione sul sito web SIVAS (<https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>) e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del Piano.

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.

1.4.3 *Elaborazione del rapporto preliminare*

Il proponente predispone un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del P/P per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali relativi al P/P;
- la rilevanza del P/P per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
 - dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Per la redazione del rapporto preliminare, il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite. Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000.

1.4.4 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito web SIVAS (<https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>) il rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web.

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare al fine dell'espressione del parere che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

1.4.5 Convocazione della conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati. L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

1.4.6 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa la decisione

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia, entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre la variante al procedimento di VAS. La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico.

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione della variante tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica. L'adozione e/o approvazione della variante dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute. Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web SIVAS.

L'autorità procedente ne dà notizia mediante pubblicazione sul sito web SIVAS e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del piano dei servizi e del piano delle regole.

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante adottata e/o approvata.

Schema generale – Verifica di esclusione

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di esclusione dalla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del P/P	A0. 1 Incarico per la predisposizione del documento di sintesi A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
	P0. 2 Incarico per la stesura del P/P	
	P0. 3 Esame proposte pervenute elaborazione del documento di sintesi preliminare della proposta di P/P	
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del P/P	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1. 2 Definizione schema operativo P/P	A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1. 3 Documento di sintesi della proposta di variante del DdP e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del documento di sintesi della proposta di variante del DdP e determinazione dei possibili effetti significativi – (allegato II, Direttiva 2001/42/CE) dare notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	verbale conferenza in merito all'esclusione o meno del P/P dalla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di esclusione o non esclusione della variante della variante di DdP dalla valutazione ambientale. (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web.	

Figura 1.1: Schema generale - Verifica di assoggettabilità – Fonte: Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)

1.5 SOGGETTI INTERESSATI

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico e il pubblico interessato.

L'autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora il Piano ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispose il Piano sia un diverso soggetto pubblico o privato, o, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma. È la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione della dichiarazione di sintesi. Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di Piano.

L'autorità competente per la VAS è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato.

L'autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del Piano, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai D.Lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.

Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a. separazione rispetto all'autorità procedente;
- b. adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
- c. competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Tale autorità può essere individuata:

- all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale;



- in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale, anche il responsabile di procedimento del Piano o altri, aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale dell'autorità procedente;
- mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione ambientale ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Sono **soggetti competenti in materia ambientale** le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano. L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individua con atto formale, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Il **Pubblico** è composto da una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al Piano, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

2. QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

Il quadro è stato analizzato attraverso l'esame dei seguenti piani territoriali e di settore:

- Piano Territoriale Regionale;
- Rete Ecologica Regionale;
- Piano Paesaggistico Regionale;
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecco;
- Piano di Governo del Territorio Comunale

2.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE

La Legge Regionale nr. 12 del 11 marzo 2005, "Legge per il governo del territorio", ha reso il Piano Territoriale Regionale (PTR) uno strumento innovativo nei confronti degli atti e degli strumenti di pianificazione previsti in Lombardia.

Gli strumenti di pianificazione devono concorrere, in maniera sinergica, a dare attuazione alle previsioni di sviluppo regionale, definendo alle diverse scale la disciplina di governo del territorio.

Il Piano Territoriale Regionale è stato approvato in via definitiva con deliberazione del 19/01/2010, nr. 951 "Approvazione delle contro delucidazioni alle osservazioni al Piano Territoriale Regionale adottato con DCR nr. 874 del 30/07/2009 – approvazione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21, comma 4, L.R. 12/ 2005)", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nr. 6 3° Supplemento Straordinario del 11/02/2010. Ha di conseguenza acquistato efficacia dal 17/02/2010.

Il PTR è stato oggetto di aggiornamenti e integrazioni, che sono intervenute con le seguenti tempistiche:

- **ultimo aggiornamento del PTR** approvato con d.c.r. n. 766 del 26 novembre 2019 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 50 del 14 dicembre 2019), in allegato al Documento di Economia e Finanza regionale 2019.
- integrazione del PTR ai sensi della LR nr. 31 del 2014 per la riduzione del consumo di suolo approvata dal Consiglio regionale con delibera nr. 411 del 19/12/2018. Ha acquistato efficacia il 13/03/2019, con la pubblicazione sul BURL nr. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 2019). I PGT e relative varianti adottati successivamente al 13/03/2019 devono risultare coerenti con criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo.
- adeguamento del PTR intervenuto ai sensi dell'art. 22, c. 1 bis della L.R. nr. 12 del 2005, approvato con DGR nr. 1882 del 9/07/2019 e pubblicato sul BURL, serie Ordinaria, nr. 29 del 15/07/2019.

2.1.1 Il Documento di Piano

In sintesi, il Documento di Piano, pone l'attenzione sui seguenti punti:

- Tre macro-obiettivi:
 - o proteggere e valorizzare le risorse della Regione;
 - o riequilibrare il territorio lombardo;
 - o rafforzare la competitività dei territori della Lombardia.
- Sei sistemi territoriali per una Lombardia a geometria variabile, valutando per ognuno i punti di forza, debolezza, opportunità, minaccia e gli obiettivi:
 - o Sistema Territoriale Metropolitano;
 - o Sistema Territoriale della Montagna;

- o Sistema Territoriale Pedemontano;
- o Sistema Territoriale dei Laghi;
- o Sistema Territoriale della Pianura Irrigua;
- o Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi.
- Orientamenti generali per l'assetto del Territorio:
 - o Sistema rurale-paesistico-ambientale, che interessa il territorio prevalentemente non costruito, con attenzione alla tutela dell'ambiente e agli spazi aperti;
 - o Elementi ordinatori dello sviluppo, necessari per aumentare la competitività regionale nei diversi ambiti:
 1. I poli di sviluppo regionale, a diversi livelli, europeo e nazionale;
 2. Le zone di preservazione e salvaguardia ambientale, al fine di dotare la Regione di un ambiente di qualità;
 3. Infrastrutture prioritarie, tra cui la rete verde, la rete ecologica, il sistema ciclabile, la rete sentieristica, la rete dei corsi d'acqua, le infrastrutture per la mobilità, le infrastrutture per la difesa del suolo, l'infrastruttura per l'Informazione Territoriale.
 - o Uso razionale e risparmio del suolo, al fine di una gestione sostenibile di questa risorsa.
- Indirizzi per il riassetto idrogeologico, per garantire la sicurezza dei cittadini a partire dalla prevenzione dei rischi.

2.1.2 Rete Ecologica Regionale

La Rete Ecologica Regionale (RER), riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale, costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.

La RER fornisce un quadro conoscitivo delle sensibilità naturalistiche prioritarie, supportando il PTR nella funzione di coordinamento rispetto ai piani e programmi regionali di settore al fine di tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico territoriale.

Con la Deliberazione nr. 8/10962 del 30/12/2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l'area alpina e prealpina. Successivamente con BURL n. 26 Edizione speciale del 28/06/2010 è stata pubblicata la versione cartacea e digitale degli elaborati.

In tale progetto sono stati prodotti due elaborati:

- I documenti "RER – Rete Ecologica Regionale" e "Rete Ecologica Regionale – Alpi e Prealpi" che illustrano la struttura della Rete e degli elementi che la costituiscono, rimandando ai settori in scala 1: 25.000, in cui è suddiviso il territorio regionale;
- Il documento "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali" che fornisce indispensabili indicazioni per la composizione e la concreta salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione.

In merito alla Valutazione Ambientale Strategica, le Reti Ecologiche Regionali si pongono l'obiettivo di fornire alle autorità regionali impegnate nei processi di VAS, VIA e Valutazione d'incidenza uno strumento coerente per gli scenari ambientali di medio periodo da assumere come riferimento per le valutazioni. Le Reti ecologiche costituiscono riferimento per le Valutazioni Ambientali Strategiche, nelle quali verranno presi in considerazione i seguenti aspetti:

- il contributo ai quadri conoscitivi per gli aspetti relativi di tipo naturalistico ed ecosistemico (biodiversità, flora e fauna);
- il suggerimento di obiettivi generali previsti dalle strategie per lo sviluppo sostenibile in materia di biodiversità e di servizi ecosistemici;



- la fornitura di uno scenario di riferimento sul medio periodo per quanto riguarda l'ecosistema di area vasta e le sue prospettive di riequilibrio;
- la fornitura di criteri di importanza primaria per la valutazione degli effetti delle azioni dei piani programmi sull'ambiente;
- le indicazioni rispetto all'adattamento ai processi di *global change* (ad esempio per quanto riguarda un governo polivalente delle biomasse che combini le opportunità come fonte di energia rinnovabile con un assetto naturalistico ed ecosistemico accettabile);
- la fornitura di indicatori di importanza primaria da utilizzare nel monitoraggio dei processi indotti dai piani/programmi;
- la fornitura di suggerimenti di importanza primaria per azioni di mitigazione-compensazione che i piani-programmi potranno prevedere per evitare o contenere i potenziali effetti negativi;
- gli aspetti procedurali per integrare i processi di VAS con le procedure previste per le Valutazioni di Incidenza.

Attualmente il lavoro regionale in merito alla Rete Ecologica Regionale viene proseguito nell'ambito della Azione A5 del progetto Life IP GESTIRE 2020.

Il comune di Colico è interessato dalla presenza sia di Elementi di Primo Livello che Elementi di Secondo Livello della Rete Ecologica Regionale, che ricoprono la maggior parte del territorio comunale. La Rete Ecologica Regionale, inoltre, individua tra i Varchi da mantenere e deframmentare il varco tra Corte e Borgonuovo, in Comune di Colico.




Figura 2.1: Inquadramento del comune di Colico e individuazione degli elementi della RER. Dettaglio sull'area di intervento.

Nello specifico, l'area oggetto di variante fa parte degli "Elementi di secondo livello" previsti dalla Rete Ecologica Regionale ovvero ambiti complementari di permeabilità ecologica in ambito pianiziale in appoggio alle Aree prioritarie per la biodiversità, forniti come orientamento per le pianificazioni di livello sub-regionale.

La RER Lombardia divide gli elementi di secondo livello in:

- Aree importanti per la biodiversità non ricomprese nelle aree prioritarie
- Elementi di secondo livello delle Reti Ecologiche Provinciali

Entrambi sono importanti al fine di mantenere la connessione ecologica tra gli Elementi di primo livello.

2.1.3 Il Piano Paesaggistico Regionale

In riferimento ai beni e alle aree soggette al regime della *Legge nr. 1497/39 – “Protezione delle bellezze naturali”* (normativa incorporata successivamente nel *D. Lgs. 42/2004*), la Regione era tenuta, ai sensi della *Legge 431/85 s.m.i.*, a sottoporre il proprio territorio a “*specificativa normativa d’uso e di valorizzazione ambientale*”.

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’Art. 19 della *LR nr. 12/2005*, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (*D.lgs. nr. 42/2004*). Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il PTPR, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela.

In questo modo il PPR diviene una sezione specifica del PTR, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità.

Il PTR contiene così una serie di elaborati che vanno a integrare e aggiornare il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli atti con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e contenuti paesaggistici di piani e progetti.

La Giunta regionale, con DGR nr. 4306 del 6/11/2015, ha preso atto del “*Percorso di revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR) e Variante al Piano Paesaggistico Regionale (PPR)*”; il documento presentato traccia gli elementi principali della variante e prosegue l’iter della VAS.

Il controllo paesistico disposto dalle norme del P.P.R. vigente opera su base spaziale diversa da quella della *Legge 1497/39*, in quanto si estende all’intero territorio e non alle sole zone vincolate, essendo questo strumento un “piano territoriale” e non un “piano paesistico”.

Il principio alla base di questa impostazione è quello di sottolineare il valore ubiquo del paesaggio: qualsiasi intervento di trasformazione del territorio risulta quindi potenzialmente rilevante ai fini paesistici.

Il PPR ha quindi diverse funzioni:

- quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo;
- strumento di disciplina paesistica del territorio;
- strumento di salvaguardia e disciplina, esteso all’intero territorio regionale, fino a quando non saranno vigenti atti a valenza paesistica di maggiore definizione.

Il Piano Paesaggistico Regionale recepisce le indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio. Mira alla valorizzazione e alla tutela paesistica dell’intero territorio della Regione Lombardia, scegliendo di responsabilizzare e coinvolgere nella pianificazione, programmazione e progettazione tutti gli enti con competenze territoriali, al fine di perseguire gli obiettivi di tutela esplicitati nell’Art. 1 delle Norme del piano e di seguito riportati:

- la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze e dei relativi contesti;
- il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
- la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei cittadini.

Le tre finalità individuate, riportate in *Tabella 2.1 – conservazione, innovazione, fruizione* – si collocano sullo stesso piano e sono tra loro interconnesse. Il Piano però evidenzia come esse siano perseguibili con strumenti diversi, muovendosi in tal senso in totale coerenza con le indicazioni della Convenzione Europea del paesaggio.

Tabella 2.1: finalità del Piano Paesaggistico Regionale

FINALITÀ	ESEMPI DI AZIONI UTILI
Conservazione Conservazione delle preesistenze e dei relativi contesti (leggibilità, identità ecc.) e loro tutela nei confronti dei nuovi interventi.	Identificare le preesistenze da tutelare, esplicitare le norme di tutela, vigilare sull'applicazione e sull'efficacia delle norme, segnalare le amministrazioni che si sono distinte per la qualificata tutela del paesaggio, paesaggio agrario: riconoscimento economico delle pratiche paesisticamente corrette.
Innovazione Miglioramento della qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio (costruzione dei "nuovi paesaggi").	Superare il modello delle "zone di espansione" periferiche per ogni comune, polarizzare la crescita verso operazioni di riqualificazione urbana e insediamenti complessi di nuovo impianto, curare gli accessi alle città, l'immagine lungo le grandi strade, prevedere idonei equipaggiamenti verdi, estendere la prassi dei concorsi di architettura, fornire indicazioni metodologiche utili a collocare con consapevolezza i progetti nel paesaggio.
Fruizione Aumento della consapevolezza dei valori e della loro fruizione da parte dei cittadini	Conferenze, pubblicazioni, mostre, dibattiti, corsi sul paesaggio e la sua tutela, incoraggiare la partecipazione alle scelte urbanistiche e promuovere l'individuazione condivisa dei valori paesaggistici locali, potenziare e tutelare la rete dei percorsi di fruizione paesaggistica.

Il Piano Paesaggistico Regionale suddivide il territorio lombardo in ambiti territoriali, ognuno dei quali viene identificato nei suoi caratteri generali, con la successiva individuazione di sotto-ambiti definiti da elementi peculiari (luoghi, famiglie di beni, beni propri ecc.) che compongono il carattere del paesaggio locale. Sono elementi che danno senso e identità all'ambito stesso, rimarcando la sua componente percettiva e il suo contenuto culturale.

Il Piano Paesaggistico Regionale individua all'interno del Comune di Colico le seguenti peculiarità:

- Ambito salvaguardia laghi insubrici Art.19 c. 5;
- Tracciati guida paesaggistici Art.26 (Sentiero del Viandante, Argine dell'Adda nel corso superiore in Valtellina);
- Geositi Piona e Olgiasca Art.22;
- Ambiti elevata naturalità montagna Art.17.

Come evidenzia la *Figura 2.2* il P.I.I. oggetto del presente rapporto ricade all'interno dell'ambito di salvaguardia Laghi Insubrici.




Figura 2.2: identificazione del comune di Colico e delle relative indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale (Fonte: dati geoportale Regione Lombardia).

Come riportato in Figura 2.9 l'ambito, non ricade all'interno della fascia di rispetto di 300 metri dalla linea di battigia individuata dall'art. 142 comma 1 lett. B del D. Lgs. 42/2004.

Il P.I.I. risulta coerente con quanto stabilito dalla pianificazione paesaggistica regionale vigente.

2.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI LECCO

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) definisce gli indirizzi strategici per le politiche e le scelte di pianificazione territoriale, paesaggistica, ambientale e urbanistica di rilevanza sovracomunale.

La Provincia di Lecco è dotata di PTCP sin dal 2004. Lo strumento provinciale è stato strutturato con due tipologie di indicazioni propositive:

- quadro strategico: individua gli interventi da attuare per migliorare le condizioni del territorio in tema di ambiente, paesaggio, sicurezza, mobilità;
- quadro strutturale: evidenzia i comportamenti da seguire, per i medesimi fini, nella pianificazione urbanistica comunale.

Il 23 e 24/03/2009 è stata approvata dal Consiglio Provinciale la variante di adeguamento del PTCP alla LR 11/03/2005, nr. 12. I temi affrontati nel processo di adeguamento sono state le politiche di conservazione, di valorizzazione dello spazio rurale e degli ambiti agricoli strategici, la dimensione paesaggistica e l'efficienza dell'apparato produttivo manifatturiero. Oltre a questo il processo di adeguamento è stato incentrato sullo sviluppo della pratica delle sovracomunalità al fine di indirizzare la propria azione ricercando il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni (art. 15, comma 2, lett.



h): è stato messo a disposizione ai comuni uno strumento che consenta di trovare una maggiore efficienza e autorevolezza nel rapporto tra comuni e Provincia.

Successivamente, nel 2014, il PTCP è stato sottoposto a revisione. Quest'ultima ha confermato gli obiettivi e i principi di sostenibilità del documento vigente al fine di migliorare la gestione e l'efficacia del Piano nell'ottica di un costante processo di verifica, approfondimento e aggiornamento. I temi affrontati riguardano la componente socio-economica e attività produttive, la componente paesaggio, la definizione della rete verde di ricomposizione paesaggistica e della rete ecologica provinciale. La variante di revisione del PTCP è stata adottata con delibera di Consiglio Provinciale n. 81 del 16/12/2013 e successivamente approvata con Delibera di Consiglio Provinciale nr. 40 del 9/06/2014 (BURL – Serie Avvisi e Concorsi – nr. 33 del 13/08/2014).

La LR nr. 31 del 28/11/2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" prevede l'adeguamento degli strumenti di governo del territorio (PTR, PTCP e PGT) ai propri contenuti.

Il PTCP individua quattro filoni principali di approfondimento.

- Insedimenti: in cui si individuano una serie di requisiti da tenere in considerazione per la localizzazione di insediamento di rilevanza sovracomunale, correlati alle diverse funzioni. I requisiti individuati si riassumono in: razionalità localizzativa, ridotta conflittualità ambientale, agevole accessibilità.
- Paesaggio e ambiente: la Provincia definisce i criteri di trasformazione e uso del territorio con le seguenti fasi:
 - definire le modalità di tutela e valorizzazione dei valori paesistici diffusi, dei sistemi e degli elementi paesistici di rilevanza provinciale, delle zone di particolare interesse paesistico-ambientale;
 - classificare le situazioni di degrado o di criticità paesistico-ambientale e individuare i relativi criteri di riqualificazione;
 - definire criteri atti a garantire la coerenza degli interventi a livello locale per la valorizzazione paesistica della rete stradale fondamentale, con particolare riferimento alla reciprocità percettiva tra strada e territorio.
 - definire i criteri per la verifica delle previsioni dei PRG sia in termini di coerenza con il PTCP che in riferimento all'adeguatezza (livello di definizione);
 - definire le procedure per il proprio aggiornamento, adeguamento ed attuazione, considerando anche i rapporti con la pianificazione provinciale di settore.

Nel merito dell'ambiente, la Provincia identifica i seguenti elementi:

- La struttura naturalistica primaria;
- La componente di interesse regionale dei nodi;
- I corridoi da considerare "ambiti lineari che possono svolgere un fondamentale ruolo di connessione fra le aree verdi";
- Gli ambiti ineditati da mantenere, appositamente individuati dai Piani.
- Mobilità: si fa riferimento in particolare ai criteri per la localizzazione dei grandi attrattori di traffico, nei quali la verifica di accessibilità assume un ruolo conclusivo.
- Idrogeologia: con lo scopo di approfondire il contenuto del PAI giungendo a un livello di dettaglio maggiore e relativo alle specifiche del territorio.

Il PTCP della provincia di Lecco suddivide il proprio territorio in circondari

- Circondario di Lecco;
- Circondario di Oggiono;
- Circondario di Casatenovo;

- Circondario della Valsassina;
- Circondario Lario Orientale, in cui rientra in comune di Colico;
- Circondario della Valle San Martino.

Il 13 aprile 2016 con deliberazione 21 il Consiglio provinciale ha espresso il previsto parere sulla proposta di integrazione del PTR e ha disposto l'avvio del procedimento di adeguamento del vigente PTCP alla legge regionale 31/2014 e della contestuale Valutazione ambientale strategica, al fine di avviare l'attività di copianificazione con Regione Lombardia. Con determinazione n. 1109 del 15 dicembre 2016 la Provincia di Lecco ha quindi avviato il procedimento di adeguamento del PTCP alla legge regionale 31/2014 e contestuale valutazione ambientale strategica. È stata redatta in seguito alla approvazione delle "Linee guida per l'adeguamento del Piano territoriale di coordinamento provinciale alla legge regionale 31/2014" una proposta di variante al PTCP che si è conclusa con parere di esclusione da VAS provvedimento n. 269/2021 del 15/01/2021.

Nell'ambito del Quadro Strategico il PTCP delinea la Rete Ecologica Provinciale di cui si riporta un estratto in *Figura 2.3* e da cui risulta che l'area di intervento non è interessata da elementi della REP.




Figura 2.3:PTCP – Rete Ecologica Provinciale – Estratto Tavola A.

Il Quadro Strutturale 1 del PTCP – Assetto insediativo – colloca l'area di intervento in un ambito ad Accessibilità sostenibile (*Figura 2.4*) normato dell'art. 20 delle Norme di Attuazione in cui vengono definiti, per i fini del PTCP, le condizioni di accessibilità sostenibile per gli insediamenti residenziali, produttivi e di servizi quelle che garantiscono agevole accesso pedonale al trasporto pubblico su ferro o su gomma e devono essere rispettati i seguenti criteri:

- distanza dalla più vicina strada percorsa da linee di trasporto pubblico locale su gomma: massimo 300 metri;
- distanza dalla più vicina stazione o fermata ferroviaria: massimo 600 metri;
- dislivello da entrambe: massimo 50 metri.

I nuovi insediamenti devono essere in prossimità del trasporto pubblico, precisando meglio i suddetti valori in sede di pianificazione locale e/o di settore, anche considerando lo stato dell'urbanizzazione nonché le concrete condizioni di accessibilità, quali sono determinate in particolare dalla eventuale presenza di barriere e ostacoli di varia natura.

Il P.I.I. in progetto rispetta i suddetti criteri.





Figura 2.4: PTCP – Quadro Strutturale 1 A – Assetto insediativo - Stralcio

La Tavola 2 del Quadro Strutturale –Valori paesistici e ambientali *Figura 2.5* individua i sistemi di particolare rilevanza geomorfologica nel contesto paesaggistico provinciale. Per tali sistemi il PTCP definisce, quale obiettivo specifico, la conservazione e la tutela dei caratteri morfologici e connotativi del territorio e la prevenzione di situazioni di potenziale rischio idrogeologico. L'articolo individua come:

- indirizzi: rispettare, negli interventi di trasformazione urbanistica e infrastrutturale, la struttura geomorfologica dei luoghi con particolare attenzione agli elementi di maggior rilievo quali solchi vallivi, paleoalvei, scarpate morfologiche, dossi morenici;
- prescrizioni: non consentire, rispetto agli orli di terrazzo, interventi infrastrutturali e di nuova edificazione per una fascia sul ripiano terrazzato e per una fascia sul ripiano sottostante a partire rispettivamente dall'orlo della scarpata e dal piede della stessa; l'estensione delle suddette fasce è pari all'altezza della scarpata e comunque non inferiore all'altezza del manufatto in progetto.

L'area interessata dal P.I.I. è all'interno di areali connotati da emergenze geomorfologiche (cordoni morenici, zone carsiche, falesie, conoidi), tuttavia non rientra nelle casistiche indicate quali aree terrazzate, solchi vallivi, paleoalvei, scarpate, ecc.



Ambiti di prevalente valore naturale (art. 51)

- Ambiti di elevata naturalità
- Geositi**
- Geositi (cfr. Repertori del Quadro di Riferimento Paesaggistico Provinciale)
- Sistemi di particolare rilevanza geomorfologica nella configurazione dei contesti paesaggistici
- Emergenze geomorfologiche areali (cordoni morenici, zone carsiche, falesie, conoidi)
- Emergenze geomorfologiche lineari (orli di terrazzo, cordoni morenici, dossi fluviali)
- Crinali principali
- Vette
- Emergenze geomorfologiche puntuali (orridi, gole, forre)
- Emergenze geomorfologiche puntuali (cascate)
- Sistemi dell'idrografia naturale**
- Laghi
- Rete idrografica principale

Ambiti di prevalente valore storico e culturale (art. 51)

- Siti archeologici o ambiti di valore archeologico**
- Siti di interesse archeologico (fonte: Carta Archeologica della Lombardia)
- Sistemi dell'idrografia artificiale e relative opere d'arte**
- Rete irrigua: canali e rogge
- Ponti
- Sistemi dell'organizzazione del paesaggio agrario tradizionale**
- Terrazzamenti
- Pascoli, maggenghi, alpeggi
- Elementi della centuriazione
- Malghe, cascine, e nuclei rurali permanenti
- Alberi monumentali

Ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo - percettivo (art. 51)

- Tracciati guida paesaggistici**
- Percorsi ciclo-pedonali di rilevanza territoriale
- Punti d'approdo
- Strade panoramiche**
- Percorsi di interesse paesistico-panoramico
- Sentiero del Viandante
- Punti di vista panoramici/visuali sensibili, belvedere, punti di osservazione del paesaggio**
- Punti panoramici
- Rifugi
- Roccoli

Sistemi della viabilità storica

- Percorsi di interesse storico-culturale
- Ferrovie di antica percorrenza
- Stazioni

Sistemi dei centri e dei nuclei urbani di antica formazione (art. 50)

- Principali centri storici, di cui margini non occlusi
- Altri sistemi fondamentali della struttura insediativa storica di matrice urbana**
- Architettura religiosa
- Architettura civile
- Architettura fortificata
- Architettura industriale
- Area Piano attuativo

Figura 2.5: PTCP – Estratto Tav. 2A- Quadro Strutturale – Valori Paesistici Ambientali - Stralcio

Il Quadro strutturale 3 del PTCP – Sistema Rurale Paesistico Ambientale – individua l'area di progetto all'interno dell'ambito destinato all'attività agricola di interesse strategico n. 1 "La conoide di Colico con seminativi, prati stabili da vicenda e frutteti". L'ambito è normato dall'Art. 56 delle Norme di Attuazione che prevedono quanto segue:

Comma 2 : "A tal fine il PTCP individua nella Tavola 3 - Quadro Strutturale – Sistema rurale paesistico ambientale, anche in relazione a quanto emerso dalla consultazione condotta con i Comuni, gli ambiti destinati alla attività agricola di interesse strategico di cui all'art. 15, 4° comma¹, della L.R. 12/2005

¹ "Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti."

riconoscendo, distintamente per gli ambiti dell'orizzonte montano e per quelli della collina e pianura, i territori caratterizzati dalla presenza di suoli di elevata e media fertilità e dalla presenza di colture agrarie che rappresentano il carattere dominante degli ambiti stessi, riconoscendo per ciascuno di questi i caratteri socio-economici e ambientali e le funzioni svolte."

Comma 5: *"Per gli ambiti individuati ai sensi del precedente 2° comma, il PTCP opera un bilancio di consistenza relativo a ognuno dei 16 "sistemi rurali" individuati nella Tavola 3 - Quadro Strutturale – Sistema rurale paesistico ambientale. Con riferimento a detto bilancio, il PTCP definisce per ciascun sistema rurale le soglie massime di riduzione degli ambiti agricoli operabile da parte dei PGT dei Comuni che partecipano al medesimo sistema rurale; tale soglia ha validità per il periodo di 20 anni e una sua revisione può essere disposta solo in occasione di una revisione generale del presente PTCP da compiersi non prima di 10 anni dalla sua entrata in vigore. I Documenti di piano che si succedono nel tempo distribuiscono gli effetti della applicazione della soglia massima di riduzione in misura tendenzialmente uniforme; il primo Documento di piano non può comunque applicare una frazione della soglia in oggetto superiore ad un terzo del totale."*

Comma 6: *"Per i sistemi rurali montani individuati con i numeri 1, 4 e 5 per i quali gli ambiti agricoli riconosciuti dal PTCP rappresentano più di un quinto della superficie totale di detti sistemi la soglia di cui al precedente 5° comma è stabilita nel valore del 10%."*

All'interno dell'ambito individuato (1) l'area oggetto di intervento non rientra nelle aree:

- a prevalente valenza ambientale;
- di particolare interesse per la continuità della rete ecologica;
- in ambito di accessibilità sostenibile.




Figura 2.6: PTCP – Quadro Strutturale 3 A – Sistema Rurale Paesistico Ambientale - Stralcio

2.3 PIANIFICAZIONE COMUNALE

2.3.1 Piano di Governo del Territorio (PGT)

Un'analisi della coerenza del P.I.I. con il PGT vigente del Comune di Colico viene effettuata nel capitolo 3.

Si evidenzia che è in atto l'iter di variante generale al PGT del Comune di Colico per la quale è stato dato avvio del procedimento con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 11/11/2019 ed è stata effettuata la Valutazione Ambientale Strategica.

Di seguito si riporta la scheda d'ambito AT03 del PGT vigente.




Figura 2.7 Scheda Ambito ATE 03 Via Villatico Loc. Piano – PGT vigente

L'area in esame, come si evince nella relazione del Documento di Piano "Allegato 4) Contenuti paesaggistici del piano", in relazione alle valutazioni di rilevanza e integrità per il paesaggio locale, rientra in classe di sensibilità paesaggistica media (aree dell'edificato residenziale recente).

I livelli di sensibilità sono stati definiti in base a un procedimento di identificazione, classificazione e valutazione dei beni e dei valori paesaggistici tradotto poi in un giudizio sintetico di “significatività e integrità” applicato a specifici ambiti e conseguente attribuzione del grado di “sensibilità paesaggistica” assegnata alle diverse componenti territoriali.

La Carta della sensibilità (Tav. CP 02) suddivide il territorio comunale in quattro ambiti diversamente qualificati, attribuendo a ciascuna porzione un grado di sensibilità ambientale. La suddivisione delle classi è desunta dalla DGR. 8 novembre 2002 n. 7/11045 Approvazione «Linee guida per l’esame paesistico dei progetti» [...] e prevede 5 classi di sensibilità paesaggistica con livello di sensibilità crescente. Nel caso di Colico vengono definite quattro classi, escludendo la classe “sensibilità paesaggistica molto bassa” non presente sul territorio comunale:

- Sensibilità bassa (aree dell’edificato produttivo recente)
- Sensibilità media (aree dell’edificato residenziale recente)
- Sensibilità elevata (aree con presenza di diffuse valenze naturalistiche e ambientali)
- Sensibilità molto elevata (aree con emergenze naturalistiche e paesaggistiche, edifici rurali, edifici storici e di interesse testimoniale, nucleo storico, ambiti di interesse testimoniale, corsi d’acqua, etc.).

Non sono soggetti a esame paesaggistico dei progetti, gli interventi ricadenti seguenti classi a Sensibilità molto bassa (classe non presente a Colico) e Sensibilità bassa.





Figura 2.8 Estratto Carta della sensibilità paesaggistica PGT Comune di Colico

L’Ambito di Trasformazione ricade quindi nella “classe di sensibilità paesistica media” pertanto, come disciplinato dalla Normativa del PTPR Parte IV “Esame paesistico dei progetti” e in base alla D.G.R. n.7/11045 dell’8 Novembre 2002, in una fase successiva di progettazione delle opere/strutture dovrà essere determinato l’impatto paesistico dello stesso (Esame Paesistico o Relazione Paesaggistica).

Si evidenzia inoltre che l’AT ricade all’interno della Fascia di rispetto di 150 metri da fiumi torrenti e corsi d’acqua individuata dall’Art. 142 comma 1 lett. C come riporta la Carta del Paesaggio CP.01a allegata al Documento di Piano vigente.








- Vincoli di tutela paesaggistica ai sensi del:
D.Lgs 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell' Art. 10 della L. 137/2002"
-  Bellezze insieme della fascia costiera del lago di Como D.Lgs 42/2004 art.138
 -  Aree rispetto 150 m di fiumi torrenti corsi acqua - D.Lgs. 42/2004 art.142 lett.c
 -  Fascia di rispetto 300 m dalla linea di battigia - D.Lgs 42/2004 art.142 lett. b
Piano Paesaggistico Regionale art. 19 Norme - art. 48, c 5.1 Norme PR
 -  Territori alpini ed appenninici - D.Lgs 42/2004 art.142 lett.d
 -  Boschi D.Lgs 42/2004 art.142 lett.g

Figura 2.9: Estratto Carta del Paesaggio CP.01a - PGT Comune di Colico

2.3.2 Studio Geologico

In base alla Carta di Fattibilità Geologica (*Figura 2.10*) allegata al PGT vigente, l'area oggetto dello studio ricade in Classe di fattibilità 2 – Fattibilità con modeste limitazioni. In base all'aggiornamento del 2017/2019 in questa classe ricadono le aree, che a differenza della classe 1 (non censita nel territorio comunale), presentano condizioni particolari che richiedono maggiore attenzione nella scelta e nella programmazione urbanistica". Tale classe comprende le porzioni di territorio a morfologia pianeggiante o con ridotta acclività generalmente con buone caratteristiche geotecniche dei terreni e/o geomeccaniche del substrato roccioso, che presentano condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per superare le quali si rende necessario, in linea di massima, a eccezione di alcuni interventi minori, realizzare approfondimenti di carattere geologico - tecnico o idrogeologico finalizzati alla realizzazione di eventuali limitate opere di sistemazione e bonifica.

Queste aree, pur essendo caratterizzate da un rischio idrogeologico generalmente basso o nullo presentano un sottosuolo le cui caratteristiche possono risultare talora disomogenee per la presenza di orizzonti superficiali a scadenti qualità geotecniche di spessore ed estensione variabile. È inoltre possibile rinvenire localmente delle vene idriche filtranti a bassa profondità rispetto al piano campagna. Possono essere presenti modesti fenomeni di dissesto, riconducibili all'azione delle acque superficiali diffuse, non adeguatamente intercettate da sistemi di smaltimento, comunque ben evidenziabili e circoscrivibili.

Le cautele da adottarsi dovranno comunque essere valutate caso per caso e si dovranno analizzare le proposte mediante puntuali verifiche geologiche.

Nella classe 2, per gli interventi edilizi andranno attentamente valutate, sulla base di puntuali indagini geologiche e geotecniche, indagini finalizzate alla definizione dei parametri meccanici dei terreni (NTC 2008 D.M. 14 Gennaio 2008), con le relative verifiche ed analisi geotecniche.

- Le indicazioni geologiche non escludono l'obbligo del rispetto della normativa vigente (es "Nuove Norme tecniche per le costruzioni" D.M. 14 gennaio 2008.) Le indagini e gli approfondimenti descritti nelle Norme Geologiche (Art. 3.1) sono obbligatorie per tutti i tipi di interventi edificatori, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 27 L.R. 12/05 lett. a), b), c)².




Figura 2.10: Carta di Fattibilità geologica – Tv. 9a – Stralcio

Per quando sopra esposto la progettazione definitiva/esecutiva sarà accompagnata da approfondimenti di carattere geologico - tecnico o idrogeologico finalizzati alla valutazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e caratteristiche del sottosuolo.

2.3.3 Piano di Classificazione Acustica

Come evidenziato dalla Figura 2.11, l'area di progetto ricade in Classe III Aree di tipo misto.

² a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;




Figura 2.11: PGT Colico - Piano di Classificazione Acustica – Tav. 2 – Stralcio

Rientrano nelle “Aree a tipo misto” le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Il DPCM del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” definisce i seguenti limiti per la classe III:

Tabella 2.2 Valori limite delle sorgenti sonore DPCM 14/11/1997

CLASSE	PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO
Valori Limite di Emissione (Tab. b DPCM 14/09/1997)		
Classe III	55	45
Valori Limite Assoluti di Immissione (Tab. c DPCM 14/09/1997)		
Classe III	60	50
Valori di Qualità (Tab. d DPCM 14/09/1997)		
Classe III	57	47



3. PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO P.I.I.

L'avvio del procedimento sarà effettuato da apposita Delibera di Giunta Comunale che individuerà anche i soggetti interessati al procedimento.

I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dalla giunta comunale; nel caso si tratti di piani di iniziativa privata, l'adozione interviene entro novanta giorni dalla presentazione al comune del piano attuativo o della variante. Il predetto termine di novanta giorni può essere interrotto una sola volta qualora gli uffici comunali deputati all'istruttoria richiedano, con provvedimento espresso da assumere nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l'adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti; in questo caso, il termine di novanta giorni di cui al presente comma decorre nuovamente e per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa, ovvero delle modifiche progettuali richieste; della conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall'esito della medesima, è data comunicazione da parte dei competenti uffici comunali al soggetto proponente. La conclusione in senso negativo della fase istruttoria pone termine al procedimento di adozione dei piani attuativi e loro varianti. (Art. 14 comma 1 L.R. 12/2005).

3.1 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE DEL COMUNE DI COLICO

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dell'11/07/2013, il comune di Colico si dotava, per la prima volta e in sostituzione del Piano Regolatore Generale (PRG), del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della L.R. 12/2005. Il citato PGT era stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2012, con parere ambientale favorevole da parte dell'autorità competente per la VAS.

In data 04/04/2014 le associazioni Italia Nostra Onlus, Associazione Lega per l'abolizione della caccia (LAC) onlus e Associazione WWF Valtellina Valchiavenna hanno notificato un ricorso impugnando le delibere di adozione e approvazione del PGT, unitamente al parere ambientale emesso dall'autorità competente per la VAS, evidenziando diverse criticità, tra le quali le principali sono sinteticamente riportate:

- sovradimensionamento del piano e mancato rispetto delle previsioni del Piano Territoriale della Regione Lombardia (PTR) e del Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Lecco (PTCP);
- mancata ripubblicazione del piano in ragione dell'elevato numero di osservazioni accolte che avrebbero generato un aumento del consumo di suolo e uno stravolgimento dell'impostazione generale del Piano medesimo.

Il TAR pertanto si è espresso accogliendo i suddetti motivi di gravame annullando lo strumento urbanistico del Comune.

Il comune di Colico con Delibera n. 93 del 10/08/2018, seguito dall'avviso dell'avvio a procedimento emanato in data 01/08/2018, ha dato avvio alla procedura di approvazione del PGT con l'obiettivo di predisporre il PGT, strumento necessario alla gestione urbanistica comunale.

Successivamente l'Amministrazione comunale in data 23/10/2018 ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato chiedendo di annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia e per l'effetto respingere il ricorso originario di primo grado.

In data 23/05/2019 il Consiglio di Stato si è espresso accogliendo in parte il primo motivo di appello e interamente il secondo motivo di appello; per l'effetto in riforma della sentenza gravata è quindi parzialmente accolto il ricorso proposto al TAR, permettendo il ritorno in vigore del PGT.

3.2 PIANO ATTUATIVO PROPOSTO

Il piano attuativo in esame consiste in un Piano integrato di intervento P.I.I. in variante al vigente PGT e riguarda i terreni relativi all'ambito di trasformazione denominato ATE 3 – VIA VILLATICO, prevede il completamento dell'edificazione del comparto e la realizzazione contestuale del parcheggio.

Il P.I.I. interessa gli appezzamenti di terreno aventi superficie rilevata pari a mq 9.560,15 (Figura 3.1).

Le previsioni del suddetto ambito risultano scadute, per decorso dei 5 anni dalla data di approvazione e in virtù della sentenza del Consiglio di Stato del 08.07.2019, tutta l'area risulta pertanto inquadrata urbanisticamente quale "zona bianca".

Il P.I.I. in oggetto confina a lato nord con la Via Parravicini, al lato Sud con la nuova viabilità in progetto, che si innesta sulla Via Villatico, con la quale il lotto confina in lato Ovest, mentre ad est il confine è verso terreni di proprietà di terzi, solo in parte già edificati.



Figura 3.1 Estratto di mappa catastale e inquadramento su ortofoto (Fonte Google earth)

Il P.I.I. viene proposto in variante al PGT vigente anche per la ridefinizione dei seguenti aspetti:

- **Rimodulazione del tracciato della prevista strada di P.L.;** tale modifica si rende necessaria per seguire l'andamento dei confini con le proprietà esterne al Piano e viene riproposta in posizione coincidente con il confine a monte dell'intero comparto. In tale posizione è già attualmente presente una strada di penetrazione, al servizio dei lotti interessati, anche in proprietà a terzi soggetti. La nuova localizzazione non preclude la funzionalità della strada stessa, la quale mantiene lo sbocco su via Villatico e garantisce l'eventuale prosecuzione sui lotti confinanti.
- **Modifica della destinazione e della consistenza delle aree per servizi pubblici;** attualmente l'ATE 03 prevede:

DATI DI PROGETTO		
ST	6.324 m ²	
ITP	0,10 m ² /m ²	
IT		0,25 m ² /m ²
SLP	632 m ²	1.581 m ²
SLP residenziale (100 %)	632 m ²	1.581 m ²
volume edificabile	1.896 m ³	4.743 m ³
abitanti insediabili	13	32
parcheggi (10 m ² ab.)	130 m ²	320 m ²
strade	527 m ²	527 m ²
SF	5.667 m ²	5.477 m ²
SC (20 % SF)	1.133 m ²	1.095 m ²
H max edifici	2 pft (6,50 m)	2 pft (6,50 m)

Nella presente proposta viene previsto:

Cessione aree:

- Viabilità mq 949,98
- Marciapiede su via Villatico mq 168,62
- Parcheggi pubblici e nuova struttura ad uso pubblico: mq 2.329,64.

Viene inoltre prevista la progettazione e realizzazione della struttura pubblica per medicina di base “al rustico”, a carico del Proponente.

Il P.I.I., a destinazione residenziale, prevede la realizzazione delle seguenti tipologie edilizie:

- Villette monofamiliari;
- Villette bifamiliari;
- Piccole palazzine composte da due a 6 unità immobiliari.

La progettazione ha cercato di mantenere una tipologia destinata prevalentemente a case di prima abitazione per residenti, pur mantenendo un taglio accessibile dal punto di vista economico e funzionale.

L’edificazione avverrà all’interno dell’intera area edificabile, con realizzazione di due strade di penetrazione volte a raggiungere i lotti posti più a Nord; la progettazione ha cercato, per quanto possibile, di mantenere un’edificazione coerente con i caratteri dell’edificato esistente.



Figura 3.2 Tav.5 - Planimetria con individuazione aree in cessione




Figura 3.3 Tav.6 - Planimetria di progetto

3.2.1 Dati urbanistici

Gli elaborati di progetto contengono gli elementi essenziali che caratterizzano l'intervento, che si possono qui di seguito riassumere:

- **Superficie vincolata nel progetto del P.I.I.** di mq 9.560,15 con un indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,20 mq/mq a destinazione residenziale.
- **SLP complessiva:** mq 1.912,03 per la destinazione residenziale;

Popolazione prevista

- **Volumetria prevista nel P.I.I.:** mc 7.157,70 per la destinazione residenziale;

Abitanti teorici insediabili: mc 7.157,70/100 = 72 ab.

Superficie per standards: mq 26.50/ab X 72 ab. = 1.908,00 mq, di cui mq 115,32 ceduti e mq 1792,68 da monetizzare.

I dati urbanistici sono di seguito sintetizzati:

Tabella 3.1 Dati urbanistici

VERIFICA SUPERFICIE COPERTA				
Superficie territoriale	R.C.	Superficie copribile	Superficie coperta da P.I.I.	Verificata
9560,15	0,25	2390,04	959,5	si

VERIFICA SLP				
Superficie territoriale	I.T.	SLP disponibile	SLP in progetto	Verificata
9560,15	0,2	1912,03	1912	si

L'edificazione potrà avvenire senza limitazioni sul numero delle unità immobiliari.

3.2.2 La scelta localizzativa

La scelta localizzativa per il P.I.I. è in linea con le previsioni di piano riportate anche nella proposta di variante generale in via di adozione per l'ambito in esame (ATE 03 nel vigente PGT/ATE_4 in variante), tuttavia non essendo ancora stata approvata la variante generale al PGT, il presente P.I.I. deve seguire un iter procedurale indipendente.



Figura 3.4 Estratti PGT vigente e proposta in variante

3.2.3 Possibili alternative localizzative

La scelta delle possibili alternative (compresa alternativa zero) per i vari ambiti di trasformazione è stata effettuata per la redazione della variante generale del PGT in corso di adozione, è stato valutato il consumo di suolo e la localizzazione della previsione in essere.

Si evidenzia che rispetto ai contenuti di cui alla legge regionale 31/2014, l'intervento proposto prevede un modesto consumo di suolo, del quale si terrà presente nella variante generale in corso di formazione.



4. VERIFICA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE

Sulla base delle informazioni contenute nei precedenti capitoli è possibile sintetizzare i possibili effetti derivanti dalla realizzazione del P.I.I. sulle varie componenti ambientali e paesaggistiche prese in considerazione.

La tabella seguente mostra una sintesi qualitativa degli impatti che il piano sviluppa sulle varie componenti ambientali.

I simboli utilizzati hanno i seguenti significati:

“+” : il P.I.I. o un suo aspetto specifico ha una ricaduta positiva sulla componente ambientale considerata migliorandone di fatto la qualità, con la sua attuazione;

“-” : il P.I.I. o un suo aspetto specifico, ha una ricaduta negativa sulla componente ambientale considerata, peggiorandone di fatto la qualità, con la sua attuazione. In questo caso sarà necessario prevedere opere di mitigazione per minimizzare l’impatto negativo;

“0” : il P.I.I. non ha ricadute sulla componente ambientale considerata.



COMPONENTE	ASPETTO SPECIFICO	IMPATTO	DESCRIZIONE	MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
ARIA	Qualità dell'aria	-	<p>Il P.L. prevede la realizzazione di nuove unità abitative per un massimo di abitanti insediabili pari a 72 abitanti e un nuovo centro medico; si prevede un minimo aumento delle emissioni dovuto a nuovi impianti di riscaldamento e al traffico veicolare indotto dalle nuove funzioni. L'effetto sulla qualità dell'aria è negativo seppure di minima entità per gli impianti e trascurabile per il traffico.</p> <p>Gli impatti avranno minima intensità, estensione locale, lungo periodo e reversibili</p>	Si suggerisce la scelta di impianti con le migliori performance energetiche e che minimizzino le emissioni dirette in atmosfera
RUMORE	Rumore	0	Sulla base della classificazione acustica e delle considerazioni precedentemente esposte è possibile affermare che l'intervento previsto non comporta un significativo impatto acustico. Pertanto il P.I.I. può essere considerato compatibile con l'attuale zonizzazione acustica comunale.	
ACQUA	Qualità dell'acqua	0	Si ritiene nullo l'impatto sulla componente	
	Prelievi e consumi idrici	-	<p>Si realizza un potenziale incremento dei prelievi e degli scarichi in ragione dell'aumento di abitanti equivalenti dovuto alla presenza delle nuove utenze e residenze.</p> <p>Gli impatti avranno minima intensità, estensione locale, di lungo periodo e reversibili</p>	<p>A mitigazione di questo aspetto, seppure minimo, il progetto potrebbe prevedere il ricorso a pratiche di sostenibilità ambientale, come l'accumulo e contestuale riutilizzo delle acque meteoriche.</p> <p>Inoltre, come previsto dalla vigente normativa edilizia, i nuovi edifici saranno dotati di appositi dispositivi idonei ad assicurare una</p>



COMPONENTE	ASPETTO SPECIFICO	IMPATTO	DESCRIZIONE	MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
				significativa riduzione del consumo di acqua.
SUOLO	Inquinamento suolo	0	Si ritiene nullo l'impatto sulla componente	
	Consumo di suolo	-	Rispetto ai contenuti di cui alla legge regionale 31/2014, l'intervento proposto prevede un modesto consumo di suolo, del quale si terrà presente nel bilancio ecologico della variante generale in corso di adozione. Gli impatti avranno estensione locale, lungo periodo e reversibili.	Si suggerisce la realizzazione di parcheggi e marciapiede con pavimentazione permeabile La progettazione definitiva/ esecutiva valuterà la definizione di una mitigazione perimetrale a verde con essenze autoctone non presente nelle previsioni di piano.
BIODIVERSITÀ	Reti ecologiche e aree protette	-	L'area non interessa elementi della REP. L'intervento comporta un impatto sulla componente per sottrazione di habitat e modifica della copertura del suolo, si realizza pertanto una minima sottrazione di habitat Gli impatti avranno minima intensità, estensione locale, lungo periodo e non reversibili.	Si suggerisce la realizzazione di parcheggi e marciapiede con pavimentazione permeabile Si ritiene che la progettazione debba prevedere uno specifico capitolo per la definizione di una mitigazione a verde perimetrale di essenze autoctone non presente nelle previsioni di piano.
STRUTTURA URBANA	Dotazione di verde pubblico	-	Il progetto non prevede aree a verde pubblico	
	Dotazione di servizi	+	Realizzazione nuovo centro medico e parcheggio	



COMPONENTE	ASPETTO SPECIFICO	IMPATTO	DESCRIZIONE	MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
MOBILITÀ	Traffico	-	L'area insiste sulla viabilità urbana di quartiere. Si ritiene pertanto che il potenziale impatto sul traffico derivante dall'utilizzo degli spazi pubblici sia di minima intensità, estensione locale, trascurabile.	
RIFIUTI	Produzione di rifiuti	-	Si verifica un minimo aumento della produzione di rifiuti in ragione delle nuove utenze e delle nuove residenze. Si ritiene trascurabile, localizzato, di lunga durata, non reversibile.	
PAESAGGIO	Paesaggio e Beni culturali	-	L'ambito di trasformazione ricade all'interno di un'area a sensibilità paesistica media come riportato all'interno della Carta della Sensibilità Paesistica (CP02) del vigente PGT (vedi Figura 2.8) L'ambito di trasformazione ricade parzialmente all'interno della fascia di rispetto di 150 metri dai fiumi, torrenti e corsi d'acqua individuati dall'art. 142 comma 1 lett. C del D. Lgs. 42/2004. L'impatto è di minima intensità, localizzato, lungo periodo, mitigabile.	Si suggerisce, in una fase successiva di progettazione, di prevedere una adeguata piantumazione con essenze arboree e arbustive autoctone delle aree a verde di pertinenza al fine di mitigare la percezione visiva dell'edificato.
ENERGIA	Connessione	0	L'area in variante risulta servita direttamente dalla rete di distribuzione dell'energia elettrica. Pertanto non ci saranno impatti negativi per la connessione alla linea elettrica	
	Consumi energetici	-	Si rileva un aumento dei consumi seppure minimo in ragione delle nuove residenze e delle nuove utenze. Gli impatti avranno estensione locale, lungo periodo e reversibili.	L'impatto sulla componente può essere ridotto scegliendo impianti ad alta efficienza e progettando edifici in classe energetica elevata. Sarà quindi privilegiato l'uso di fonti energetiche alternative.



5. CONCLUSIONI

Dall'analisi della documentazione esaminata non emergono effetti significativi che possano comportare rischi per la salute umana o per l'ambiente immediati, cumulativi, a breve o a lungo termine, permanenti o temporanei, in quanto non vengono introdotte funzioni in contrasto con quelle esistenti che possano alterare a breve o lungo termine gli equilibri attuali. Non si rilevano effetti di rischio per la salute umana o per l'ambiente. Impatti seppur minimi si realizzano in ragione di un aumento dell'utenza, sia per quanto riguarda la struttura pubblica che quella residenziale, e della variazione di copertura del suolo dell'area interessata dall'intervento.

In un'ottica di massima sostenibilità ambientale è auspicabile che la progettazione tenga conto di

- prevedere impianti efficienti sia nei consumi che per le emissioni
- prevedere un progetto del verde di mitigazione con essenze autoctone, sia per mitigare l'effetto percettivo visivo rispetto al nuovo edificato che per compensare la sottrazione di un'area verde ad oggi non edificata
- prevedere pavimentazioni drenanti nei parcheggi e nelle aree a marciapiede.

Rispetto ai contenuti di cui alla legge regionale 31/2014, l'intervento proposto prevede un modesto consumo di suolo, del quale si terrà presente nella variante generale in corso di adozione.